



### Sintesi di alcune novità introdotte dal DL “Sostegni Bis”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più rilevanti novità introdotte.

<b>Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse</b> (Art.2 D.L. 73/2021)	<p>È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del D.L. 19/2020.</p> <p>Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto.</p>
<b>Credito d'imposta locazioni 2021</b> (Art.4 D.L. 73/2021)	<p>Il credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,</li><li>• a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l'attività è iniziata dal 2019).</li></ul> <p>Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d'imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e <i>tour operator</i>.</p>
<b>Proroga del periodo di sospensione della riscossione</b> (Art.9 D.L. 73/2021)	<p>È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.</p>
<b>Misure di sostegno al settore sportivo</b> (Art.10 D.L. 73/2021)	<p>Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per</p>



	<p>le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.</p>
<p><b>Misure per il sostegno alla liquidità</b> (Art.13 D.L. 73/2021)</p>	<p>Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l'altro, anche il Fondo centrale di garanzia PMI trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).</p>
<p><b>Plusvalenze da cessione di partecipazioni</b> (Art.14 D.L. 73/2021)</p>	<p>Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.</p> <p>Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.</p>
<p><b>Proroga moratoria per le PMI</b> (Art.16 D.L. 73/2021)</p>	<p>Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.</p> <p>Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.</p>
<p><b>Note di credito Iva e procedure concorsuali</b> (Art.18 D.L. 73/2021)</p>	<p>Viene prevista la modifica dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).</p>
<p><b>Ace innovativa</b> (Art.19 D.L. 73/2021)</p>	<p>Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto</p>



	<p>un rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta.</p>
<p><b>Credito d'imposta beni strumentali</b> (Art.20 D.L. 73/2021)</p>	<p>Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d'imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.</p>
<p><b>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</b> (Art.32 D.L. 73/2021)</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p><b>Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo</b> (Art.42 D.L. 73/2021)</p>	<p>Viene riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021. La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.</p>
<p><b>Indennità per i collaboratori sportivi</b> (Art.44 D.L. 73/2021)</p>	<p>Viene riconosciuta un'indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.</p>

Busto Arsizio (VA), 27 maggio 2021